

CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLE
FINANZE E LA "ITALIA LAVORO" S.p.A. (EX
GEPI S.p.A.) PER LA UTILIZZAZIONE «DI
PERSONALE AVENTE TITOLO PER
BENEFICIARE DEL SUSSIDIO (a carico del
Fondo per l'Occupazione) DI CUI ALLE
DELIBERE DELLA COMMISSIONE CENTRALE
PER L'IMPIEGO DEL 20 NOVEMBRE 1996 E
DEL 8 APRILE 1997

CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLE FINANZE -
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO - E LA ITALIA
LAVORO S.p.A..

L'anno millenovecentonovantasette il giorno 17 del mese di novembre in Roma tra il Ministero delle Finanze, rappresentato dal Direttore Centrale del Catasto, dei Servizi Geotopocartografici e della Conservazione dei Registri Immobiliari dott. Ing. Antonio De Santis, e la società ITALIA LAVORO SpA. (ex Gepi S.p.A.), rappresentata dal Presidente Avv. Matelda Grassi.

PREMESSO

a) che l'art. 3 del decreto legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 3 novembre 1987, n. 452, autorizza la società GEPI a promuovere iniziative di reimpiego dei lavoratori che beneficiano del trattamento straordinario di Cassa Integrazione anche presso le Amministrazioni dello Stato mediante la realizzazione di "progetti operativi" concordati in settori aventi rilevanza sociale;

b) che, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223, la società GEPI è altresì autorizzata a stipulare convenzioni con soggetti pubblici o

privati per promuovere iniziative di reimpiego di lavoratori di imprese interessate da processi di crisi industriale;

e) che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 608196 restano fermi tutti i compiti di reimpiego della GEPI SpA previsti dalla normativa vigente nei confronti dei lavoratori già dipendenti dalle società non operative all'uopo costituite dalla stessa GEPI ai sensi di legge;

d) che l'art. 1 della legge n. 608/96 prevede che le pubbliche amministrazioni possano promuovere progetti di lavori socialmente utili a valere sul Fondo per l'Occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

e) che al fine di realizzare un recupero accelerato dell'arretrato del Catasto Edilizio Urbano si rende necessaria una prima operazione di attribuzione della rendita catastale a circa 2.000.000 di unità immobiliari urbane;

f) che l'obiettivo di cui alla precedente lettera e), non raggiungibile in tempi rapidi, con il personale disponibile presso il Dipartimento del Territorio, richiede una integrazione delle risorse umane disponibili;

g) che, in ragione di quanto sopra, il Ministero delle Finanze intende avvalersi di lavoratori che beneficiano del trattamento di sussidio a carico del Fondo per l'Occupazione, per un numero non superiore a 2.500 unità;

h) che il relativo progetto operativo di Lavori Socialmente Utili, predisposto in collaborazione fra la Crepi S.p.A. e il Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze, è stato approvato dalla Commissione Centrale per l'Impiego (CCI) nella seduta del 14/05/97;

i) che la Gepi S.p.A. ha costituito in ossequio del DPCM 13/5/97 la società ITALIA LAVORO S.p.A., cui vengono riconfermati i compiti assegnati alla ex Gepi S.p.A.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Con il presente atto le parti intendono disciplinare la realizzazione di un "progetto socialmente utile", per l'esecuzione di lavori che rientrano comunque nelle competenze del Ministero delle Finanze - di seguito denominato Ente -, che comporta l'utilizzo di lavoratori di cui in premessa, per un contingente complessivo non superiore a 2500 unità, riconducibili alle qualifiche funzionali di VI livello.

Le mansioni da svolgere sono :

- ricerca degli atti in archivio da lavorare
- determinazione del classamento dell'unità immobiliare urbana mediante valutazione delle caratteristiche e della consistenza;
- registrazione dei dati relativi alle unità immobiliari trattate, immissione in banca dati e successiva notifica dei dati del classamento ai contribuenti.

Le unità richieste saranno impegnate presso le sedi periferiche degli Uffici del Dipartimento del Territorio indicate nella tabella allegata al progetto approvato dalla CCI.

Eventuali carenze nel reperimento del personale richiesto presso una o più delle sedi indicate potranno essere compensate con incrementi presso altre sedi individuate nel progetto.

Art. 2

L'utilizzazione dei lavoratori sarà a tempo determinato, nel limite massimo di dodici mesi, e non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di impiego con l'Ente.

Il personale in questione :

- 1) dovrà effettuare mediamente 18 ore di lavoro settimanale con osservanza della ripartizione degli orari e dei criteri di organizzazione del lavoro dell'Ufficio presso cui presterà servizio;
- 2) maturerà il diritto alle ferie nella misura di un giorno ed un quarto ogni mese lavorato, da esercitarsi sulla base di una idonea preventiva articolazione della sua utilizzazione nell'ambito del progetto;

3) non avrà diritto all'integrazione di cui al punto 1 art.3

- a) in caso di assenza comunque giustificata
- b) come trattamento di fine rapporto.

Nel confronti dei lavoratori si applicano le disposizioni contenute nella circolare del Ministero del Lavoro n. 66/95.

Una commissione mista composta da rappresentanti del Ministero delle Finanze e della ITALIA LAVORO S.p.A. soprintende alla attuazione del progetto medesimo.

Art. 3

La ITALIA LAVORO S.p.A. si impegna a svolgere attività di formazione delle unità di lavoratori assegnati al progetto con le coperture finanziarie messe a disposizione dai Fondi comunitari.

Per la formazione dei lavoratori potranno essere incaricati anche docenti indicati dall'Amministrazione tra i propri funzionari.

La formazione avrà la durata di circa 150 ore / uomo.

La ITALIA LAVORO S.p.A., nell'avviare all'attività di lavoro socialmente utile il personale proveniente dai bacini ex-GEPI ed il personale dipendente da società con le quali la ITALIA LAVORO S.p.A. abbia stipulato apposita convenzione, si atterrà, come criterio di scelta, all'adeguato livello professionale e al titolo di studio pertinente al profilo professionale selezionato e corrispondente al progetto.

Il Ministero delle Finanze si impegna:

1) a corrispondere mensilmente a ciascuna unità del personale impegnato, una integrazione tale da coprire la differenza tra l'utilizzo settimanale di 18 ore ed il monte ore di riferimento derivante dal trattamento di sussidio spettante;

2) ad assicurare lo stesso personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei limiti di quanto previsto dalle norme del Testo Unico approvato con DPR del 30 giugno 1965, n. 1124.

Non saranno corrisposti, in quanto non dovuti, i contributi previdenziali ed assistenziali nè il contributo per il servizio sanitario nazionale;

3) ad assicurare lo stesso personale per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 14 comma 2 della legge n. 451/94.

Art. 4

La presente convenzione non comporta per il Ministero delle Finanze alcun onere di spesa aggiuntivo rispetto a quelli già previsti nel progetto approvato dalla Commissione Centrale per l'impiego, che graveranno sul capitolo 3869 dello stato di previsione dello stesso Ministero per il corrente esercizio finanziario assestato per effetto della legge 27/10/97 n. 372.

La presente convenzione verrà trasmessa alla Corte dei Conti e sarà efficace solo dopo l'avvenuta registrazione.

Per il **MINISTERO**

DELLE FINANZE

*Il Direttore Generale del Catasto,
dei Servizi Geotopocartografici
e della Conservazione dei P.R. II.*

Dot. Ing. Antonio De Santis

Per la Società

ITALIA LAVORO S.p.A.

Il Presidente

Avv. Maurizio Grassi